

N. R.G. 4726/2016



TRIBUNALE di MODENA

Il Presidente

Vista l'istanza per la revoca e/o sostituzione di Trustee e nomina di Guardiano depositata da:

Osserva:

la possibilità di un intervento del giudice per la nomina dei soggetti incaricati della gestione di beni in trust o della vigilanza sulla stessa è già stata oggetto dell'attenzione della giurisprudenza di merito che si è espressa in modo non uniforme ritenendo inammissibile la richiesta (sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 27/8/2011, decreti del Presidente del Tribunale di Crotone del 29/9/2008, e del 26/5/2009) oppure accogliendola con diverse motivazioni (decreto del Presidente del Tribunale di Milano del 17/7/2009, decreto del Presidente Tribunale di Genova del 29/3/2010, decreto del Tribunale di Firenze del 17/11/2009; sentenza del Tribunale di Cremona dell'8/10/2013).

Ritiene questo giudice che sia maggiormente convincente la tesi che nega l'ammissibilità del ricorso ad un procedimento di volontaria giurisdizione quale quello proposto.

Premesso che nella fattispecie si richiede l'intervento del Presidente del Tribunale per la nomina del Trustee e del Guardiano (Protector), l'istanza è motivata su due distinte argomentazioni.

Secondo la prima il potere di nomina deriva dall'atto istitutivo del Trust Genesis a mente del quale (art.9 lett. B) "ogni istanza mirante a far pronunciare la revoca o la sostituzione del Trustee o a dare direttive al Trustee è obbligatoriamente sottoposta al Presidente del Tribunale di Modena".

Secondo l'ulteriore argomentazione la possibilità di addivenire alla sostituzione o alla nomina del Trustee ad opera del giudice deriverebbe comunque dalla stessa legge regolatrice del trust per volere del disponente e cioè la Trust Jersey Law che all'art. 51 espressamente prevede l'intervento di una Corte, tra l'altro, ai fine della nomina o della sostituzione del Trustee.

Ciò premesso, non si dubita che l'atto costitutivo possa attribuire al giudice nazionale la giurisdizione a conoscere delle vicende del trust, anche perché la legge regolatrice dello stesso, come si è visto, espressamente lo consente (e comunque nella fattispecie sussisterebbe la giurisdizione del giudice italiano in considerazione dell'ambito di operatività del trustee) ma questo non significa che sia legittima la disposizione che individua l'organo giurisdizionale competente. Una clausola di natura



esclusivamente privata, infatti, non può derogare al sistema della ripartizione delle competenze all'interno della giurisdizione, trattandosi di norme di ordine pubblico non derogabili, ove non espressamente previsto, dalla volontà dei privati.

Ne deriva che la competenza deve essere ricercata nella normativa ordinaria e quindi la domanda di revoca o nomina del trustee deve essere proposta nell'ambito di un giudizio ordinario, salva poi la valutazione sulla proponibilità della specifica richiesta (peraltro ammessa da Cassazione civile, sez. I 13/06/2008 n. 16022); il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto.

Modena, 28/12/2016

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Zanichelli

IL CASO.it

